

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 34 In data 27/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

L'anno 2023 , il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Bornancin Sergio	Presidente del Consiglio	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Assente
Nardini Elisa	Consigliere	Presente
Zuppichin Elena	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Biasin Nicolino	Consigliere	Presente
Cecchetto Marco	Consigliere	Assente
Bottacin Silvia	Consigliere	Presente
Colusso Vio Selena	Consigliere	Presente
Marson Dario	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Assente
Ziroldo Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Cuccurullo Giosue'	Consigliere	Presente
Bisioli Thomas	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 14 compreso il Sindaco ed Assenti N. 3

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Sergio Bornancin, nella sua qualità Presidente del Consiglio pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12. 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Il regolamento per la disciplina della TARI in corso di approvazione;

Rilevato che l'articolo 1 della Legge 27.12. 2013, n. 147:

- al comma 651 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i cosi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori";
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del consiglio comunale, entro
 il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al
 piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
 servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
 delle leggi vigenti in materia;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 recante: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del D.Lgs 267/2000 che dispone la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali entro il 31 dicembre di ogni anno, ammettendo che detti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- l'art. 1, comma 775 della L. 29.12.2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30.04.2023;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228 del 30.12.2021, convertito dalla L. n. 15 del 18.02.2022, in base al quale: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Premesso che:

• il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" disciplina il riparto delle competenze tra stato, regioni ed enti locali in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo, che alle regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;

- l'art. 3-bis, comma 1, del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138 assegna alle Regioni a alle Provincie autonome di Trento e Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- l'articolo 3-bis, comma 1-bis, del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138 attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo ...;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamata la deliberazione n. 363/2021/R/rif con la quale ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2";

Richiamato in particolare l'articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/rif ARERA con cui sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione del piano economico finanziario, stabilendo tra l'altro che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente corredato dalle informazioni ed atti necessari alla validazione:
- l'Ente territorialmente competente, validi le informazioni fornite dal gestore, e le integri o modifichi secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA del piano economico finanziario, vengano applicati, quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che:

- per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24.11.2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale di "Venezia", è stato istituito il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, competente in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;
- il Comune di San Michele al Tagliamento è ente partecipante al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che funge da Ente territorialmente per il servizio di gestione dei rifiuti;
- ASVO S.p.A. in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per gli 11 comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto, nel rispetto dei provvedimenti comunali assunti prima della Costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario;

Vista la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:" MTR-2 ARERA –Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.", con la quale è stato validato il PEF 2022-2025 aggregato e per singolo ambito tariffario riferito ai 34 comuni gestiti da Veritas S.p.A e agli 11 comuni gestiti da Asvo S.p.A;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26.05.2022 con la quale è stato preso atto del PEF 2022-2025 riferito all'ambito tariffario del Comune di San Michele al Tagliamento e sono state approvate le tariffe TARI 2022;

Vista la nota prot. n. 1125 del 01.12.2022, acquisita al protocollo comunale n. 31579 del 02.12.2022, con la quale il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha precisato che "per l'esercizio 2023 le Amministrazioni comunali in regime tributario TARI possono procedere alla predisposizione del piano tariffario 2023 sulla base dei costi già validati relativamente al 2023 per ogni comune dall'Assemblea di Bacino con la delibera n. 7 del 14.04.2022";

Considerato che le tariffe TARI ai sensi del regolamento per la disciplina della TARI, in corso di approvazione:

- sono articolate per utenze domestiche e non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- sono costituite da una quota fissa e una quota variabile in relazione a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27.04.1999 n. 158;
- la tariffa per le utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR n. 158/1999 il calcolo avviene sulla base della superficie;

Visto Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1998, n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e la disciplina contenuta nel regolamento per la disciplina della TARI, con particolare riferimento alle disposizioni tariffarie contenute negli articoli 7, 8 e 9;

Richiamato l'art. 6 del MTR-2 in materia di corrispettivi per l'utenza finale, ai sensi del quale per ciascuna della annualità 2022 e 2023, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel piano economico finanziario sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla previgente normativa;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1°, 1b, 2, 3°, 3b, 4° e 4b del Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1998, n. 158;

Atteso che il sopraccitato regolamento TARI, in corso di approvazione, prevede che il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisca anche:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) i coefficienti Kb, Kc, e Kd previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta;

Richiamato il piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 riferito all'ambito tariffario del Comune di San Michele al Tagliamento, validato dal Consiglio di Bacino con la sopraccitata deliberazione e allegato alla presente proposta di deliberazione, allegato "A", dal quale si evince che con riferimento all'annualità 2023 il totale delle entrate tariffarie ammonta ad € 7.910.194, nel rispetto del limite alla crescita annuale previsto dall'art. 4 del MTR-2, allegato alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA, e rappresenta l'entrata tariffaria massima applicabile all'utenza finale;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27.12.2013 n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Atteso che i costi inseriti nel PEF del periodo 2022-2025 tengono anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare

l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4.11.2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decretolegge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021, è determinato come segue:

Totale gettito TARI	€ 7.	.891.975
Entrate da procedure sanzionatorie	€	2.664 =
Entrate da recupero evasione tributaria	€	12.061 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	3.494 -
Totale costi del piano economico-finanziario	€ 7.	910.194 -

Dato atto che il costo complessivo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sopraindicato è così ripartito tra quota fissa e quota variabile:

totale componenti di costo fisso: € 2.916.883 (36,96%)
 totale componenti costo variabile: € 4.975.092 (63,04%)

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili del Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue, in relazione alla potenziale produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, tenuto conto che nel 2022 sono stati raccolti 18.420.516 Kg di rifiuti, di cui 13.124.620 kg, ovvero il 71,25%, prodotti durante la stagione estiva:

- 61,13% a carico delle utenze domestiche;
- 38,87% a carico delle utenze non domestiche;

Atteso che il costo del servizio, conformemente alle percentuali di riparto sopraindicate, viene suddiviso come indicato nella tabella di seguito riportata:

		TOTALE	UT. DOM.	UT. NON DOM.
	% RIPARTO	100,00 %	61,13 %	38,87 %
TARIFFA FISSA	36,96 %	2.916.883	1.783.090	1.133.792
TARIFFA VARIABILE	63,04 %	4.975.092	3.041.274	1.933.818
	100 ,00 %	7.891.975	4.824.364	3.067.611

Atteso che per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche sono stati adottati, per la parte variabile della tariffa, i coefficienti Ka di cui alla tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e per la parte

fissa della tariffa i coefficienti Kb, in misura decrescente entro i limiti massimi e minimi di cui alla tabella 2 del medesimo allegato, al fine di favorire i nuclei familiari più numerosi;

Rilevato che per le categorie riferite alle utenze non domestiche sono stati utilizzati coefficienti di produttività, sia per la quota fissa (Kc) che per la quota variabile (Kd) della tariffa, entro i limiti minimi e massimi di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, ad eccezione dei coefficienti attribuiti alla categoria 5 "stabilimenti balneari", per i quali sono stati adottati dei valori inferiori al minimo, ma entro i limiti di cui all'art. 1, comma 652 ultimo periodo della L. 147/2013, al fine di tenere nella dovuta considerazione il costo sostenuto dai concessionari per il servizio di raccolta dei rifiuti derivanti dalla pulizia della battigia ad essi demandato dal Comune;

Richiamato l'articolo 14 del regolamento TARI in corso di approvazione, ai sensi del quale, come tra l'altro previsto nel precedente regolamento, le superfici imponibili delle utenze domestiche occupate da residenti si determinano considerando la media delle superfici occupate dai nuclei familiari in relazione alla loro consistenza, sino a completo allineamento della banca dati con l'individuazione delle superfici effettive di ogni singola utenza occupata dai residenti;

Dato atto che la media delle superfici imponibili occupate dai residenti in relazione alla consistenza dei nuclei familiari, di seguito indicata, risulta essere invariata rispetto alle precedenti annualità:

Nuclei familiari da 1 persona	mq medi	75,00
Nuclei familiari da 2 persone	mq medi	105,00
Nuclei familiari da 3 persone	mq medi	115,00
Nuclei familiari da 4 persone	mq medi	120,00
Nuclei familiari da 5 persone	mq medi	125,00
Nuclei familiari da 6 o più persone	mq medi	150,00

Rilevato che, sempre ai sensi dell'art. 14 del sopraccitato regolamento TARI, per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, il numero di occupanti si individua secondo criteri razionali fondati sull'analisi dei dati più recenti in possesso dell'ente riferiti alle presenze turistiche negli alloggi privati;

Visti i dati statistici riferiti alle presenze turistiche nel Comune di S. Michele al Tagliamento elaborati dalla Regione Veneto per l'anno 2022, unitamente alle presenze turistiche comunicate nel 2022 ai fini dell'imposta di soggiorno e ritenuto, in relazione al numero di turisti mediamente ospitati per abitazione e alle unità immobiliari tenute a disposizione, di individuare un numero di occupanti per le "residenze a disposizione" pari a tre unità;

Ritenuto al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato nelle allegate tabelle tariffarie A) "Tariffe 2023 utenze domestiche" e B) "Tariffe 2023 utenze non domestiche", parti integranti e sostanziali del presente atto, dove sono tra l'altro indicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd adottati per definire le tariffe;

Rilevato che il nuovo regolamento in fase di approvazione all'art. 23 conferma la misura della TARI giornaliera precedentemente adottata, definita in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 27.12.2013, n. 147, il tributo TEFA 2023 spettante alla Città Metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni ambientali, viene determinato applicando alla TARI l'aliquota del 5%, come stabilito con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 09.01.2023;

Dato atto che come disposto dall'art. 26 del regolamento TARI in fase di approvazione, il tributo deve essere versato in due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 2 dicembre, anticipando la scadenza della prima rata prevista dal precedente regolamento;

Ritenuto, per il primo anno di applicazione del nuovo regolamento TARI, di consentire al Gestore di adeguarsi gradualmente alle nuove scadenze, posticipando la scadenza della prima rata TARI al 30 settembre 2023, mantenendo invariata la scadenza riferita alla seconda rata;

Richiamato l'art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii, ai sensi del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno al quale le stesse si riferiscono, ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera od il regolamento si riferisce;

Atteso che ai sensi del sopraccitato art 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20.04.2023;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Consigliere comunale Colusso Vio, interviene il Consigliere Cassan che preannuncia voto contrario all'aumento tariffe TARI;

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo e Ziroldo) espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le entrate tariffarie TARI previste dal PEF per l'anno 2023, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, ammontano a complessivi € 7.891.975,00 di cui € 2.916.883,00 (36,96%) riferiti alla componente fissa della tariffa ed € 4.975.092,00 (63,04%) alla componente variabile ;
- 3) di ripartire le entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche come segue, in relazione alla produzione potenziale di rifiuti delle categorie che compongono le utenze non domestiche, tenuto conto della quantità effettiva di rifiuti prodotta nel 2022 durante il periodo estivo ed in quello invernale:
 - entrate tariffarie delle utenze non domestiche: € 3.067.611,00 (38,87%)
 - entrate tariffarie delle utenze domestiche: € 4.824.364,00 (61,13%);
- 4) di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come indicato nelle allegate tabelle tariffarie A) "Tariffe 2023 utenze domestiche" e B) "Tariffe 2023 utenze non domestiche", parti integranti e sostanziali del presente atto, unitamente ai coefficienti Kb, Kc e Kd adottati per elaborare le tariffe ed indicati in dette tabelle;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risultante dal piano economico finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%, giusta deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 9.01.2023;
- 7) di posticipare la scadenza di pagamento della prima rata del tributo in esame al 30 settembre 2023, mantenendo inalterata la scadenza del 2 dicembre fissata per il versamento della seconda rata dal regolamento comunale per la disciplina della TARI in corso di approvazione;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Bisioli, Cassan, Cuccurullo e Ziroldo) espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 21/04/2023

Il Dirigente del Settore

F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 21/04/2023

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 27/04/2023 r	. 34 viene letto	approvato e sottoscritto con	ne
segue:			

IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Sergio Bornancin

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 16/05/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 05/05/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, lì 05/05/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, lì 05/05/2023

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 05/05/2023 17:50:16

IMPRONTA: 646337656364356163663436363133613036396536373363626332393065636231393239613334